



Audizione informale UIL
nell'ambito dell'esame dei Disegni di Legge 1200,174, 229, 295, 335, 548 e 662 in
materia di tutela delle vittime dalla violenza di genere
Roma, 11 giugno 2019

Gentile Presidente, gentili Senatrici e Senatori,

Come UIL apprezziamo l'intento del legislatore di individuare nuovi strumenti normativi a modifica di alcuni articoli del codice penale e del codice di procedura penale sulla tutela delle vittime dalla violenza di genere. Con questo spirito inclusivo ringraziamo il Presidente e tutti i componenti della Commissione per l'opportunità che ci viene data di esprimere la nostra valutazione in merito ai diversi disegni di legge.

Tutti gli strumenti e gli istituti giuridici possono (e devono) essere perfezionabili, ma allo stesso tempo, riteniamo che prima di introdurre nuove modifiche legislative bisognerebbe tenere in debito conto i problemi che le donne incontrano quando escono dal circolo vizioso della violenza.

Per prima cosa occorre partire dagli attuali strumenti giuridici che già ci sono, in secondo luogo è necessario analizzare tutti i problemi che le donne incontrano nel loro percorso di uscita dalla violenza, verificando dove le norme attuali falliscono nel garantire maggiore tutela.

Le donne che abbiamo ascoltato e aiutato hanno sempre chiesto sia di essere tutelate dal rischio della recidiva (ovvero il ripetersi della violenza da parte dell'autore del reato) sia di essere sostenute nelle fasi di maggiore vulnerabilità, ad esempio nel momento in cui hanno deciso di allontanarsi dall'autore del reato, fase questa che precede l'inizio del procedimento.

Le norme attuali europee, internazionali e italiane hanno prestato molta attenzione alla vittima del reato e alla sua vulnerabilità (**L. 15 febbraio 1996, n. 66; L. 154 del 2001; d.l. 14 agosto 2013, n. 93; L. 23 giugno 2017 n. 107; L. 27 giugno 2013, n. 77**). Se venissero applicati e valorizzati gli strumenti giuridici esistenti, questi sarebbero già di per sé sufficienti per ottenere l'importante obiettivo di tutelare la vittima come persona offesa (PO). È, però, necessario un cambiamento di prospettiva che porti ad un avanzamento ulteriore, uscendo dalla logica emergenziale che favorisce il sistema repressivo.

Attualmente, infatti, la procedura prevede che sia la vittima a doversi rivolgere ai Centri Rifugio: allontanarsi dalla situazione violenta, però, è per la vittima un percorso ad ostacoli pieno di insidie e rischi. Noi riteniamo che dovrebbe essere l'autore del reato ad essere messo in condizione di limitazione della sua libertà personale.

Dalla denuncia alla conclusione del processo, infatti, le trappole a cui le vittime sono sottoposte sono molteplici ed è qui che bisogna intervenire:

- a. La vittima è in pericolo nel momento immediatamente successivo alla denuncia–querela;
- b. La vittima è in pericolo quando l'indiziato viene a conoscenza delle misure cautelari e del procedimento nei suoi confronti mentre la donna non è informata della situazione (arresto/fermo);
- c. La vittima è in pericolo quando all'indiziato sono stati revocati i provvedimenti a suo carico;
- d. La vittima è in pericolo quando il colpevole finisce la pena.

In questi ultimi due casi la vittima è esposta a un pericoloso rischio di essere oggetto di nuove violenze.

Sulla tutela della vittima è necessario pensare a strumenti adeguati e contrattuali che la liberino anche dalla dipendenza economica del suo aguzzino. Sugli interventi specifici sul posto di lavoro registriamo che sebbene esista l'istituto del **“congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere”**, art. 24 del D.L. 15 giugno 2015, n. 80; L. 11 dicembre 2016, n. 232; L. 27 dicembre, n. 205, esso viene utilizzato in maniera limitata sia perché è poco conosciuto dalle donne vittime di violenza sia perché accedervi è farraginoso.

DDL 1200

Obbligo di riferire la notizia del reato

Condividiamo l'inserimento di questo comma perché è ispirato alla **Convenzione di Istanbul**. Nel nostro ordinamento esiste un vulnus normativo e come UIL abbiamo sempre affermato che la Persona Offesa (PO) debba essere informata sia delle misure cautelari a carico dell'imputato che del fine pena.

Assunzione di informazioni e atti diretti e atti delegati

Si rilevano una serie di criticità. In primo luogo, registriamo che i PM non sempre sono formati adeguatamente. A questo riguardo riteniamo importante prevedere dei corsi di formazione sulla violenza di genere per *“specializzare”* i PM di tutte le procure del nostro Paese, siano esse piccole o grandi.

In secondo luogo, il momento successivo alla denuncia è quello a più alto rischio per la PO perché essa è lasciata sola. Riteniamo che la donna debba sentirsi protetta, sostenuta. Talvolta la donna non sentendosi adeguatamente salvaguardata ritratta la denuncia; inoltre potrebbe compromettere le indagini perché non si sente abbastanza pronta per affrontarle.

In terzo luogo, sappiamo che la PO non sempre (ovvero non in tutti i casi) viene ascoltata sempre dai Pm perché questi ultimi non ne prevedono l'audizione.

A tale proposito si potrebbe prevedere l'audizione della PO solo nei casi più gravi e più urgenti.

Allontanamenti dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Riteniamo positiva la previsione di misure che tutelino la donna nella sua incolumità psico-fisica.

Formazione degli operatori di polizia

La Convenzione di Istanbul ci ricorda che le politiche integrate di formazione vanno adottate in tutti i Paesi che hanno sottoscritto la stessa Convenzione. In tale ottica la formazione appare fondamentale per la prevenzione ma bisogna integrare i programmi formativi fra tutti gli

Organismi Statali (Ministeri ed Enti), i Centri Antiviolenza e le Organizzazioni Sindacali. Ricordiamo che esiste presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato Tecnico del “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020”** che sta lavorando per costruire programmi di formazione per tutti gli operatori. Ed è a questo Comitato che deve essere demandata l’organizzazione e la pianificazione dei corsi di formazione sulla violenza di genere. Parimenti va segnalato che vanno previsti fondi ad hoc per la formazione.

Sospensione condizionale della pena e trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

Va segnalato che gli uomini violenti devono sottoporsi ad un programma di riabilitazione ai fini di un beneficio penitenziario. Sono interventi costosi e la loro efficacia trattamentale è contrastata dalla comunità scientifica a causa della scarsa *compliance* degli uomini violenti.

Sempre in materia di interventi per gli uomini violenti riteniamo che partire dal presupposto che l’uomo maltrattante è malato, ovvero affetto da patologia psichiatrica è concettualmente sbagliato perché l’evidenza giuridica e scientifica ci dice che l’uomo maltrattante o violento non ha nessuna patologia nosografica psichiatrica, semmai la condotta maltrattante va ricercata nella cultura, inoltre quando l’uomo mette in atto un reato violento ne è assolutamente consapevole.

Riguardo gli interventi di recupero degli uomini violenti riteniamo importante aspettare i risultati del monitoraggio CNR-ISTAT. Dopo aver visionato il monitoraggio possiamo avviare una valutazione specifica su questi programmi.

Costrizione o induzione al matrimonio

Per quanto riguarda la costrizione e l’induzione al matrimonio apprezziamo e condividiamo l’inserimento di questa fattispecie giuridica perché impone ai propri figli lo sposo o la sposa (spesso ricorrendo alla violenza) è una violazione dei diritti umani e per questo ci pare opportuno prevedere un reato specifico.

Misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

Come UIL abbiamo sempre auspicato questo articolo perché gli orfani di femminicidio con le loro famiglie affidatarie necessitano di fondi certi e strutturali.

Modifiche alle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

Condividiamo questa modifica perché mette in luce la posizione giudiziaria dei figli minori, delle donne in stato di gravidanza e delle persone disabili. Inoltre, questo cambiamento del codice penale considera il minore che assiste alle violenze come Persona Offesa e questo è un passo avanti perché ne riconosce una posizione giuridica specifica nel processo.

Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti

Approviamo l’introduzione di questa nuova fattispecie nel codice penale.

Modifiche all’art. 577 del codice penale

Appreziamo questo articolo perché indica la tutela per quelle vittime che hanno una relazione con l’autore del reato in assenza del matrimonio o della convivenza.

Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Condividiamo l’inserimento di questa nuova fattispecie nel codice penale.

Modifiche agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies, 609-opties e 90-ter, 282-ter, 282-quater, 299, 659 del codice penale e art. 275 del c.p.p.

Condividiamo le modifiche degli articoli del codice penale e di procedura penale mentre rimandiamo ad una valutazione più specifica la modifica del 609-quater.

Trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile

Appreziamo questo articolo ma riteniamo utile organizzare corsi di formazione specifici negli uffici dei pubblici ministeri dei tribunali civili perché troppo spesso si fa confusione tra conflitto familiare e condotte violente.

Modifica all'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

Non condividiamo la modifica fatta *tout court*. I centri antiviolenza devono essere monitorati e valutati, successivamente si potrà procedere ad un nuovo riequilibrio dove necessario.

Indennizzo delle vittime di reato e delle vittime di reati intenzionali violenti

Appreziamo nel merito le modifiche del d.l. 9 novembre 2007, n. 204, attuazione della direttiva 2004/80/CE e art. 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

Clausola di invarianza finanziaria

Riteniamo importante prevedere dei fondi ad hoc, in caso contrario non si possono costruire politiche integrate di prevenzione di intervento contro la violenza di genere.

DDL 229 e 295

Modifiche degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-septies e dell'art. 612 del codice penale

Auspichiamo tale modifica perché esiste una oggettiva difficoltà delle vittime a denunciare il reato entro i 6 mesi previsti dalla attuale normativa vigente. Aumentare i termini ci sembra un importante passo avanti nella tutela delle vittime.

DDL 335

Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti

Non condividiamo l'istituzione di un fondo ad hoc per le vittime di violenze. Abbiamo espresso una nostra posizione specifica in altre sedi istituzionali. Continuiamo a registrare la nostra preoccupazione *“per una impostazione di politiche orientate ad un approccio securitario ed emergenziale in contrasto sia al Piano strategico che alla Convenzione di Istanbul. Riteniamo che la costituzione di un fondo ad hoc per le vittime di violenza, seppur utile, sarebbe di difficile realizzazione stante la molteplicità di vincoli per la gestione ed erogazione dei fondi”*.

DDL 548

Modifiche all'art. 609-septies del codice penale, delitto di atti sessuali con minorenne

Seppur valutiamo positivamente la proposta di modificare il delitto di atti sessuali con minorenne vorremo rimandare la valutazione ad una nuova proposta più specifica in accordo con la Convenzione di Lanzarote.

DDL 174 e 662

Introduzione del codice penale degli articoli 609-terdecies, 609-quaterdecies, 609-quindecies e Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione al matrimonio o all'unione civile, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimonio di persona minorenne

Apprezziamo l'inserimento della fattispecie giuridica dei matrimoni forzati ma non possiamo condividere l'affidamento al Ministero del Giustizia (DDL 174) l'Osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto in materia di matrimoni forzati. Da un punto di vista concettuale-politico per noi non può essere accettabile vedere la violenza maschile contro le donne un fenomeno solo securitario. La Convenzione di Istanbul non prevede interventi emergenziali ma ci dice che bisogna costruire politiche di prevenzione integrate.

In conclusione, è profondamente condivisa dalla UIL la modifica di alcuni articoli esaminati. La tutela delle vittime di violenza domestica e di genere deve essere assicurata e gestita attraverso la costruzione di politiche integrate fra Ministeri, Enti Governativi e non Governativi, Centri Anti-violenza, Case Rifugio e Organizzazioni Sindacali.